

REGOLAMENTO (CEE) N. 1299/74 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale n. 70.14 B, originari di Hongkong, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione la percentuale così ridotta è pari al 30 %; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per le vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, e secondo i cal-

coli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 479 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 143 700 unità di conto; che alla data dell'8 maggio 1974 le importazioni nella Comunità di vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, originari di Hongkong, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hongkong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1974, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hongkong:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.